

## **Legge del 06/08/1954 n. 604 -**

Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprieta' contadina.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 11 agosto 1954*

### **Articolo 4**

Attestazione provvisoria dell'ispettorato provinciale agrario. Mancata produzione del certificato definitivo.  
Conseguenze.

**Articolo 4** - Attestazione provvisoria dell'ispettorato provinciale agrario. Mancata produzione del certificato definitivo. Conseguenze.

**Nota:**

V.: art. 1 della legge n. 349 del 1988; art. 2 del DL n. 542 del 1996.

*In vigore dal 24/06/1965*

*Modificato da: Legge del 26/05/1965 n. 590 Articolo 34*

In luogo del certificato dell'ispettorato agrario richiesto dall'articolo 3 puo' essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio.

In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalita' l'interessato deve presentare all'ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente.

Nella ipotesi contemplata dal presente articolo l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.

[Torna al sommario](#)

